



videoconferenza
AiFOS

Videoconferenza AiFOS
Benvenuti!

PATTO D'AULA



Obbligo di web cam aperta



Non abbandonare la tua postazione,
potresti perderti momenti preziosi



Non lasciarti distrarre da telefoni
cellulari o tablet durante il corso



Cerca di essere collaborativo,
nei limiti dei tempi e dei ruoli



Divieto di fumare durante il corso
(comprese sigarette elettroniche)

Certificazioni di AiFOS



Confcommercio - Imprese per l'Italia

Rappresentanza associazione nazionale di categoria



Regione Lombardia

Regione Lombardia

Albo Regionale operatori "Lombardia Eccellente"

Decreto n. 10678/2009

Albo operatori accreditati per la formazione n. 164



Certificato Sistema di Qualità Kiwa

Azienda Certificata ISO 9001:2015 n. 18030-A

Associazione professionale che rilascia l'Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci (elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. Legge n. 4/2013)



Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA)

Partner della campagna europea "Ambienti di lavoro sani e sicuri"



CIIP Consulta Italiana Interassociativa per la Prevenzione



Ministero dell'Università e della Ricerca

Anagrafe Nazionale Ricerche, prot. n.109/496 codice 57811NYF



Associata UNI

Ente Nazionale Italiano di Unificazione



Safety.Health.Wellbeing.

Vision Zero

Campagna di cultura della prevenzione di sicurezza, salute e benessere

La documentazione normativa prevista per la gestione della sicurezza: DUVRI, PSC E POS

Data: 09/10/2023

Docente: ing. NICOLA PASTA



D.Lgs. 81/2008 e s.m.i - Art. 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



Comma 1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture* all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

- *verifica l'idoneità tecnico professionale* delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione ... *omissis* ...

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

...omissis... per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al committente che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di *operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un'ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare* nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima

Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081

In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza *scegliendo l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa*

Cassazione Penale, Sez. 4, 10 agosto 2010, n. 31633

Il committente datore di lavoro dovrà assicurarsi, al momento dell'affidamento dei lavori in appalto, che la ditta appaltatrice sia in possesso delle caratteristiche tecniche e organizzative necessarie per la effettuazione dei lavori stessi e che questi fosse nelle condizioni di rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e di adottare tutte le misure necessarie per la protezione dei lavoratori

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i - Art. 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



Comma 1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture* all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

... omissis ...

- *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività*

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i - Art. 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



Comma 2. *I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

- a) *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi* sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi* cui sono esposti i lavoratori, *informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze* tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

Si parla di interferenze nella circostanza in cui si possa verificare un “contatto” tra le persone presenti (anche soggetti esterni) ed il personale dell’appaltatore o tra il personale di “imprese diverse” che operano nella stessa sede con contratti differenti

Per “rischi da interferenza” si intendono quei rischi che, nell’esecuzione di contratti per lavori, servizi e forniture, in un determinato contesto, sono da considerarsi “aggiuntivi” rispetto alla normale effettuazione degli stessi

Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)

Si possono distinguere inoltre:

- rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del committente, non presenti normalmente nell'attività dell'Appaltatore;
- rischi da contiguità fisica e di spazio: derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi appaltatori;
- rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal committente (a differenza dell'ordinaria operatività dell'appaltatore)

Classificazione dei rischi da interferenza lavorativa

Tipologia di rischi	Definizione	Fase di valutazione
specifici	rischi preesistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto (desunti generalmente dal DVR aziendale)	DUVRI preliminare (o ricognitivo)
indotti presunti	rischi ipotizzati dal DLC in relazione all'attività che svolgerà l'Appaltatore nel proprio ambiente di lavoro	DUVRI preliminare (o ricognitivo)
standard	somma dei rischi specifici e dei rischi indotti presunti	DUVRI preliminare (o ricognitivo)
indotti effettivi	rischi effettivi che l'Appaltatore introdurrà, nello svolgimento delle attività appaltate, nell'ambiente di lavoro del DLC	DUVRI definitivo
reali	somma dei rischi specifici e dei rischi indotti presunti e indotti effettivi	DUVRI definitivo

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i - Art. 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Comma 3. *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento* di cui al comma 2, *elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze* ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.



D.Lgs. 81/2008 e s.m.i - Art. 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

... omissis ...

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

... omissis ...

NOTA: In materia di salute e sicurezza sul lavoro *gli obblighi di prevenzione fanno capo al datore di lavoro committente ma coinvolgono anche il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice e/o dei lavoratori autonomi*. Lo scambio costante e reciproco di informazione tra datore di lavoro committente ed appaltatore ha la finalità di eliminare, o quantomeno ridurre, i rischi *dovuti alle interferenze* tra le attività delle imprese coinvolte

Cosa è? Il DUVRI è un documento tecnico, operativo e gestionale, da allegare al contratto di appalto, che contiene le misure volte all'eliminazione dei rischi nelle aree interessate dall'esecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture, ove si concretizzano, anche con discontinuità spaziale e temporale, le "interferenze" lavorative tra le diverse attività

Quali rischi deve valutare il datore di lavoro committente? Tra i rischi già individuati nel DVR, deve identificare solo quelli che, in relazione allo specifico appalto, possono influire sulla sicurezza dell'appaltatore (dovrà pertanto essere operata una valutazione/selezione dei rischi da DVR) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i - Art. 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



Comma 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, *l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato ... omissis ... o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati ... omissis ... o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto.*

Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i - Art. 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



Comma 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o *in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente*, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i - Art. 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



Comma 5. *Nei singoli contratti* di subappalto, di appalto e di somministrazione, ...
omissis ... devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo
1418 del Codice civile *i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.*

I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso ... *omissis ...*

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i - Art. 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



Comma 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, *il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento* corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Comma 8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, *i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.*

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive



Insieme di scelte effettuate in fase di progettazione al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro

Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive (ad esempio delle fondazioni o della copertura), dei materiali impiegati e delle tecnologie adottate (attrezzature e macchinari)

Le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori (ad esempio calendario, indicazione delle zone di lavoro assegnate alle diverse squadre, indicazione delle zone di rispetto di attività e logistica, disciplinare per l'organizzazione informativa, riunioni, layout ...)

Non trasferibili le responsabilità del committente all'appaltatore

La condotta di omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) dev'essere ritenuto un reato proprio del “datore di lavoro committente”, senza possibilità di estensione del medesimo (pena, diversamente, la violazione del principio di tassatività della legge penale), al datore di lavoro appaltatore.

Lo ha stabilito la sentenza della Cassazione penale del 16/01/2013, n. 2285

Due interessanti documenti INAIL

INAIL

L'ELABORAZIONE DEL DUVRI

Valutazione dei rischi da interferenze



Edizione 2013

INAIL

LE ATTIVITÀ ESTERNE

Valutazione dei rischi per attività svolte presso terzi

Edizione 2014

- Il DUVRI è un documento dinamico. L'aggiornamento può essere effettuato anche mediante verbali di cooperazione e coordinamento, potenzialmente anche a seguito di specifiche riunioni di cooperazione e coordinamento
- Opportuno valutare l'opportunità di utilizzo del permesso di lavoro
- E' necessario definire procedure operative per l'adempimento agli obblighi di cooperazione e coordinamento finalizzati alla gestione delle interferenze anche per le attività per le quali non è prevista la redazione del DUVRI (tecnici, visitatori, fornitori, trasportatori...)
- La responsabilità dell'elaborazione del DUVRI può essere delegata dal Datore di Lavoro Committente nel rispetto di quanto definito dall'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 89 - Definizioni. Cantiere temporaneo o mobile: Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato X. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori



D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90, comma 3: Nei cantieri in cui *è prevista la presenza di più imprese esecutrici*, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecuttrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90, comma 4: Nei cantieri in cui *è prevista la presenza di più imprese esecutrici*, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90, comma 11: La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori



Comma 3: Nei cantieri in cui *è prevista la presenza di più imprese esecutrici*, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecuttrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Comma 4: Nei cantieri in cui *è prevista la presenza di più imprese esecutrici*, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

Comma 11: La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori



Comma 1: Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

Comma 2: La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione



Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV;
- b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ... *omissis* ...
- b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Articolo 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento), comma 1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ... *omissis* ..., nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'ALLEGATO XV.

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Articolo 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), comma 1, lettera g). I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Articolo 89 (Definizioni), comma 1, lettera h). Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'ALLEGATO XV

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Articolo 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), comma 2. *L'accettazione* da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese *del piano di sicurezza e di coordinamento* di cui all'articolo 100, nonché la redazione del *piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui* all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'*articolo 26*, commi 1, lettera b), 2, *3*, e 5, e all'articolo 29, comma 3.

Per concludere

Verifica dell'apprendimento



Grazie per l'attenzione